



**UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

Comune Capofila Olbia (SS)

Via Perugia n. 3

Tel. 0789/52043-2034/2057

Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri - Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Telti



**AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE
PER L'IDEAZIONE E L'ATTIVAZIONE, IN CO-PROGETTAZIONE, DI
PERCORSI INNOVATIVI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Premessa

Il Plus di Olbia formato dai Comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri - Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Telti, intende proporre agli Enti del Terzo Settore (ETS) e agli attori indiretti del welfare una collaborazione mirata alla realizzazione di percorsi innovativi di assistenza domiciliare, in favore di anziani non autosufficienti che preveda anche la riqualificazione degli spazi abitativi e l'impiego di dotazioni strumentali meccaniche e tecnologiche, atte a garantire una migliore qualità della vita per sé e per i propri familiari anch'essi non autosufficienti.

La descrizione analitica degli interventi è contenuta nell'allegato tecnico (All. B) al presente Avviso.

L'art. 1, comma 159, della Legge di Bilancio 2022 prevede che gli Ambiti Territoriali Sociali siano la sede nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali), al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei servizi sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questo progetto ha l'obiettivo di sperimentare ed attuare il LEPS relativo alle persone anziane non autosufficienti, fornendo loro servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro



vita presso il proprio domicilio e contesto sociale di appartenenza, che prevedano l'integrazione e la sinergia tra:

- a) Adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona non autosufficiente con modifiche strutturali, soluzioni meccaniche, domotiche e tecnologiche;
- b) Assistenza sociale domiciliare e integrata con i servizi sanitari.

Tali prestazioni saranno garantite attraverso la co-progettazione con Enti del Terzo Settore identificati a seguito della presente manifestazione di interesse.

I costi per tali interventi sono a carico dell'Amministrazione Pubblica con l'eventuale compartecipazione degli Enti proponenti.

Il PLUS di Olbia è beneficiario in forma aggregata con i PLUS di Nuoro, Siniscola e Ogliastra, di un finanziamento PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) – Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - Investimento 1.1.2 -**Autonomia degli anziani non autosufficienti**, del valore complessivo di € **2.459.217,52**.

Il PLUS di Olbia ha definito il presente Progetto "**La Casa ti Assiste**" e, per la realizzazione del progetto, ha a disposizione la somma di € **970.134,65**.

Con tale progetto si vuole garantire alle persone anziane a rischio di istituzionalizzazione per condizioni sanitarie e/o sociali e familiari, la possibilità di rimanere presso il proprio domicilio poiché tale condizione, con adeguata assistenza e supporto tecnologico, permette di mantenere una buona qualità di vita e di non interrompere le relazioni con il proprio ambiente socio-familiare.

Articolo 1 – Obiettivo dell'Avviso

- 1.** Il PLUS di Olbia intende avviare una collaborazione con gli Enti del Terzo Settore per la prevenzione dell'istituzionalizzazione di almeno **43 anziani non autosufficienti** residenti nei comuni dell'Ambito, attraverso la sperimentazione di un progetto assistenziale domiciliare alternativo al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche.
- 2.** Oggetto del presente Avviso è la co-progettazione di una rete di collaborazione che tenga in considerazione le conoscenze e competenze che gli Enti del Terzo Settore hanno rispetto alle tecnologie di domotica e ai bisogni degli eventuali beneficiari del progetto.
- 3.** L'autonomia abitativa sarà facilitata realizzando interventi di riqualificazione degli spazi abitativi, anche attraverso la messa a disposizione di dotazione tecnologica e domotica con l'obiettivo di fornire un'abitazione che risponda alle esigenze specifiche dei beneficiari, che saranno valutati da un'équipe multidisciplinare appositamente costituita.
- 4.** Il raggiungimento di questi obiettivi qualitativi sarà costantemente monitorato e l'impatto delle attività sarà valutato anche al fine di replicare l'intervento presso altre abitazioni e altri beneficiari. Alla luce dei risultati raggiunti dal modello sperimentale e di ulteriori assegnazioni di risorse aggiuntive per il progetto in essere, l'Ambito potrà prevedere un'eventuale estensione del servizio ad un bacino d'utenza più esteso.



Articolo 2 – Procedura amministrativa della co-progettazione

1. La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione degli artt. 55 - 57 del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), in coerenza con le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021.

2. La procedura è finalizzata alla definizione e alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi destinati a soddisfare l'obiettivo definito all'art. 1 del presente Avviso, come analiticamente descritti nell'allegato tecnico accluso (All. B).

3. La Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 20/05/2020 ha definito la co-progettazione come *“una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.”*, un originale canale di *“amministrazione condivisa”*, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito *“per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria”*.

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura *“non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”*.

4. In ultimo, l'Art. 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del Terzo Settore) del D.Lgs. n. 36/2023 *“Nuovo Codice Appalti”* prevede, al comma 1, che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli Enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII di cui al citato D. Lgs n. 117 del 2017.*

5. La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della L. n. 241/1990.

Articolo 3 – Soggetti che possono manifestare interesse

1. Possono manifestare interesse tutti gli ETS, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione sociale;
- c) gli enti filantropici;
- d) le imprese sociali;
- e) le cooperative sociali;
- f) le reti associative;
- g) le società di mutuo soccorso;
- h) le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- i) le fondazioni;
- l) gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.



In caso di ATI/ATS le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di tutti gli Enti aggregati.

La formale costituzione del raggruppamento dovrà essere perfezionata entro la data di sottoscrizione della Convenzione di co-progettazione.

I requisiti di ammissibilità, definiti ai punti successivi, devono essere posseduti da tutti i partner.

2. È ammessa la partecipazione in forma singola o aggregata.

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione

1. I soggetti proponenti ETS devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione i seguenti requisiti:

1.1 Requisiti di ordine generale: possono richiedere di essere ammessi ai tavoli i soggetti che non incorrono e non siano incorsi nelle situazioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36 2023, applicabile alla fattispecie in via analogica.

1.2 Requisiti di idoneità professionale

Possono manifestare interesse i soggetti:

- a) formalmente costituiti da almeno 1 anno in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
- b) a cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS);
- c) iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS);
- d) in possesso di partita IVA/codice fiscale;
- e) che non fruiscono di altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto delle attività della co-progettazione;
- f) se soggetti ad obbligo di iscrizione, inseriti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ovvero nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) in uno dei settori ATECO (Nomenclatura delle Attività Economiche) coerenti con le finalità e le attività di cui al presente Avviso;
- g) in regola in materia di contribuzione previdenziale assicurativa e assistenziale (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – se applicabile).

1.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Possono manifestare interesse:

- a) soggetti che hanno svolto per minimo 1 anno, attività analoghe e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di assistenza domiciliare e/o domestica, e/o interventi innovativi per la domiciliazione di cui alla presente procedura; tale esperienza andrà documentata attraverso una sintetica descrizione all'interno delle dichiarazioni rese nella Manifestazione di Interesse (Allegato C).

A tal fine nell'Allegato C, andranno compilate le sezioni relative alle prestazioni rese, con specifica indicazione delle date, del numero e tipologia dei destinatari, del committente, dei servizi e degli importi relativi.

Inoltre andranno indicate nello stesso allegato, una specifica descrizione della formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da coinvolgere nel servizio.

- b) In caso di raggruppamenti, tutti i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun singolo proponente.

Articolo 5 – Presentazione della manifestazione di interesse

1. La Manifestazione di interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato C – Manifestazione Interesse per ETS) entro e non oltre il **28 Novembre 2024**, all'indirizzo PEC: servizi.alla.persona@pec.comuneolbia.it.



2. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato obbligatoriamente **“PNRR MC52 1.1.2 - Manifestazione di Interesse per co-progettazione di percorsi innovativi di assistenza domiciliare – La Casa ti Assiste” CUP F94H2200016000.**

3. Gli interessati dovranno, a pena di esclusione, presentare Manifestazione di Interesse, redatta sulla base del modello predisposto (Allegato C). L'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso. All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Dovranno essere, inoltre, indicate una o più persone incaricate di partecipare ai lavori del gruppo, per i quali sarà necessario allegare curriculum/a personale e/o professionale/i.

In caso di Soggetto aggregato le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun proponente compilando e sottoscrivendo l'Allegato C.

4. Con la presentazione dell'istanza il richiedente dichiara di accettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso pubblico. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

5. I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, nella domanda di partecipazione dovranno indicare il contributo che intendono apportare per il conseguimento dell'obiettivo generale e per quali prestazioni/interventi ritengono di essere più adeguati, evidenziando le esperienze maturate e le risorse da mettere a disposizione per l'espletamento dell'attività (economiche, professionali, di volontariato, di esperienza, relative a strutture di cui si dispone o di altro genere).

6. In merito alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e alla loro durata, l'Ambito potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Non saranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di uno solo degli allegati obbligatori.

8. Dopo la raccolta delle Manifestazioni di Interesse e successivamente alla verifica dei requisiti indicati nell'Avviso, l'Ambito comunicherà attraverso i sistemi informatici il calendario, le modalità e il luogo per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione.

9. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

10. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico degli operatori economici istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

11. In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, si ritiene che, di norma, agli Enti del Terzo Settore (ETS) sia richiesta una compartecipazione. Le risorse messe a disposizione da parte degli ETS possono essere di vario tipo e dunque, trattasi di:

- risorse economiche;
- beni mobili e immobili
- risorse umane.
-



Articolo 6 – Disposizioni PNRR

I proponenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione della Manifestazione di Interesse, dovranno allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto, ai sensi dell'articolo 46, Decreto Legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

I proponenti che occupano un numero dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, dovranno trasmettere una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (D.L. n. 77/2021, art. 47, c. 3).

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della co-progettazione, in caso di nuove assunzioni, ciascun partner assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile e giovanile.

Le attività di progetto saranno realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (Principio DNSH – Do no significant harm). In caso di Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche necessario predisporre specifiche Schede tecniche in sede di co-progettazione e acquisto. In fase di convenzione necessario comunicare il “titolare” effettivo come definito dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art.1 dell'Avviso 1/2022 i progetti devono ispirarsi al principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale. In caso di violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale, nonché dei principi trasversali del PNRR potrà essere disposta la sospensione o la revoca del contributo.

Articolo 7 – Risorse economiche

1. Per la realizzazione del progetto, il PLUS di Olbia ha a disposizione la somma di € **970.134,65** a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 - PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Linea di intervento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti - CUP F94H2200016000.

2. L'Avviso 1/2022 PNRR non prevede una ripartizione rigida per le voci di spesa, lasciando agli ATS autonomia progettuale. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.

3. Il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e delle responsabilità dei partner progettuali per consentire un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto alla funzione pubblica sociale. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato, alle condizioni e con le modalità stabilite nella convenzione di collaborazione, solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, diretti e indiretti, rendicontati e documentati dal soggetto co-progettante.

Articolo 8 – Istruttoria e valutazione

1. Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di Interesse, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.



2. Il RUP individuerà le istanze ammissibili e quelle inammissibili/irricevibili e indicandone le relative motivazioni, provvederà a comunicare l'esito di accoglimento o rigetto agli interessati. Si procederà pertanto con l'ammissione ai Tavoli di co-progettazione di tutti i proponenti in possesso dei requisiti richiesti.

3. L'ATS si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessuna istanza sia ritenuta idonea.

Articolo 9 – Fasi della co-progettazione

1. Con i soggetti proponenti, ammessi alla procedura, verrà avviata l'attività di co-progettazione e co-realizzazione delle attività, articolata come segue:

a) attivazione di tavoli di lavoro per l'elaborazione del progetto attuativo e il relativo piano finanziario, nello specifico si procederà alla definizione e individuazione:

- ✓ Analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire, degli interventi da attuare e delle modalità di funzionamento;
- ✓ Degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentabilità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;
- ✓ Di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
- ✓ Di dettaglio dell'assetto organizzativo tra ATS e i partner progettuali nell'ambito della gestione dei servizi e degli interventi;
- ✓ Delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie;
- ✓ Degli strumenti di monitoraggio e valutazione.

b) sottoscrizione della convenzione di co-progettazione per l'attuazione dei servizi e delle attività di competenza.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, i soggetti partner saranno tenuti a nominare un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione.

2. Dopo la raccolta delle Manifestazioni di Interesse e successivamente alla verifica dei requisiti indicati nell'Avviso, l'Ambito comunicherà attraverso i sistemi informatici il calendario, le modalità e il luogo per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione.

3. Dopo la chiusura della fase di co-progettazione e prima dell'inizio delle relative attività, le parti sottoscrivono la Convenzione in cui sono regolati i reciproci rapporti.

4. La co-progettazione può essere riattivata su richiesta dell'Ambito anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo rivolto al soggetto interessato, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

5. I singoli soggetti gestori della prestazione/intervento si impegneranno a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e saranno unici responsabili della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovranno, inoltre, aggiornare periodicamente l'Ambito e devono rendersi disponibili a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Articolo 10 - Convenzione di co-progettazione

1. Tra l'Ambito e tutti gli Enti coinvolti in ciascuna fase progettuale verrà sottoscritta una Convenzione di co-progettazione.



2. Nella convenzione, oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- a) la durata del partenariato, che partirà dalla firma della medesima convenzione;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'Ambito e dagli ETS nel corso del procedimento;
- d) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- f) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- g) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Si specifica che l'Ambito provvederà ad impegnare le somme a valere sui finanziamenti di cui sopra, a seguito della stipula della convenzione, esito della procedura della co-progettazione stessa.

Articolo 11 – Durata

- 1.** La durata del partenariato sarà definita negli atti di co-progettazione.
- 2.** L'avvio delle attività decorrerà dalla data di convocazione dei partecipanti ai tavoli di co-progettazione.
- 3.** Le attività concordate in sede di sottoscrizione della convenzione dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2026, al fine di poter quietanzare e rendicontare le relative spese entro e non oltre il 31 marzo 2026, salvo eventuali proroghe.

In base alle risorse disponibili e eventuali disposizioni Ministeriali, potrà essere programmata la prosecuzione degli interventi oltre la suddetta data.

Art. 12 – Rendicontazione delle attività

- 1.** Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.
- 2.** Con riferimento alle regole di rendicontazione previste dai provvedimenti comunitari e nazionali, sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione complessiva del progetto.
- 3.** Saranno oggetto di rendicontazione tutti i costi diretti ed indiretti effettivamente sostenuti e comprovati.

Articolo 13 – Responsabile Unico del Procedimento

- 1.** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Funzionario Dino Ragaglia.
- 2.** Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio di Piano del PLUS di Olbia al seguente indirizzo di posta elettronica ufficiodipiano@comune.olbia.ot.it e ai seguenti numeri:

Supporto al Rup Lorena Mette - 0789/52043

Assistente Sociale Alessandra Salis - 0789/52040

Articolo 14 – Clausole di salvaguardia

- 1.** L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.



2. La presentazione della Manifestazione di Interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Articolo 15 – Pubblicità e comunicazioni

1. Il presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Comune di Olbia <https://www.comune.olbia.ot.it> comprese tutte le comunicazioni successive e inerenti alla procedura.

2. Tali pubblicazioni assolvono ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura.

Articolo 16 – Informativa privacy

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2. I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività del Distretto e alla procedura, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

3. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

4. Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Allegati:

Allegato A – Quadro normativo di riferimento

Allegato B – Allegato Tecnico

Allegato C – Modulo di Manifestazione di Interesse

Olbia, li 11/11/2024

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Lucia Francesca Spano



Giulia Lucia Francesca Spano
Comune Olbia
11.11.2024 16:13:19
GMT+02:00